



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 13 Marzo 2014

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Federico Vecchio **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CANDELIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Compensorio Montalto Uffugo), Società SS COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO ▪ (nota n. 4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014).

La commissione accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina al Sig. Francesco Candelieri la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), e, alla SS Compensorio Montalto Uffugo le sanzioni dell'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(230) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD A. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 22 n. 6 CGS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 51 del 23.1.2014).

La Commissione disciplinare accoglie il ricorso e pertanto commina alla ASD Toma Maglie la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nulla in ordine alla tassa reclamo non versata.

(232) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA MOLFETTA AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SAVERIO BUFI (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÀ DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 22 n. 6 CGS ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 50 del 16.1.2014).

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile e dispone l'addebito della tassa di reclamo.





FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



(236) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD CASTELLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA S.S. DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 39 del 6.2.2014).

La commissione rigetta il ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 13 marzo 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(233) – APPELLO DELLA SOCIETÀ ASD OLIMPIA CALCIO 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE ▪ (delibera CD Territoriale presso il CR Lombardia - CU n. 38 del 30.1.2014).

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il reclamo.
Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

